

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGHI, BUZZI, RAMPA, ELKAN, GAGLIARDI, RACCHETTI, BERTÈ,
ROMANATO, BRESSANI, FRANCESCHINI, BELCI**

Presentata il 23 luglio 1965

Ruoli transitori per gli insegnanti di materie speciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni della legge 24 dicembre 1951, n. 1634, stabiliva: « All'istituzione di ruoli speciali transitori per il personale incaricato per gli insegnamenti speciali di cui al secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, si procederà nei casi che verranno stabiliti da apposite tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Non fu possibile procedere entro breve termine all'emanazione del decreto presidenziale perché fu necessario, prima, avere l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge 21 dicembre 1955, n. 1363, al fine di determinare i titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 769, vennero infine costituiti, nelle province e per gli insegnamenti indicati nella annessa tabella, i ruoli transitori.

Il lungo tempo trascorso, ben 9 anni, annullava in gran parte, il risultato che si voleva raggiungere con l'istituzione di tale ruolo e cioè, la sistemazione di un personale

con parecchi anni di servizio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato senza modificazioni dalla legge 29 gennaio 1951, n. 33, concernente: « L'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato ».

Infatti molti insegnanti in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per varie circostanze non ebbero più la possibilità di partecipare al concorso e le maggiori ore disponibili furono assegnate, mediante l'istituto dell'incarico, ad altro personale non di ruolo, il quale, nel tempo, venne ad acquisire gli stessi requisiti, senza possibilità di partecipare al concorso, perché la partecipazione, per legge, era stata riservata solo agli insegnanti in possesso dei requisiti alla data del 1° ottobre 1948.

La condizione di tali insegnanti poi si è aggravata con il passare degli anni per la circostanza che non è stato possibile bandire regolare concorso in quanto non vi è un ruolo normale per gli insegnamenti speciali e i ruoli speciali transitori vennero soppressi per effetto della legge 9 agosto 1954, n. 658.

Oggi, quindi, si ha la seguente situazione: da una parte vengono conferiti incarichi annuali nelle province e per gli inse-

gnamenti speciali indicati con la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 769, tabella che fissa anche il numero dei posti e le corrispondenti ore per ogni tipo di insegnamento; dall'altra l'impossibilità di procedere al bando dei concorsi per la nomina in ruolo degli insegnanti aventi titolo.

La presente proposta di legge, in attesa che il problema degli insegnamenti speciali nella scuola elementare abbia integrale soluzione con la istituzione di ruoli normali, vuole eliminare gli inconvenienti sopra lamentati e rendere giustizia al personale insegnante che da tempo si sacrifica per l'assolvimento di un compito educativo importante.

L'articolo 1 stabilisce la costituzione dei ruoli speciali transitori, così come fu disposto con il provvedimento legislativo già richiamato.

L'articolo 2 indica le modalità per l'iscrizione degli insegnanti nei ruoli speciali transitori, secondo graduatorie di merito, compilate a seguito di concorsi per titoli indetti dai Provveditori agli Studi nelle province indicate nella tabella, che viene annessa alla proposta stessa.

Lo stesso articolo stabilisce la data di decorrenza della nomina e il termine per la presentazione della domanda. Inoltre si riconosce al Ministro della pubblica istruzione

la competenza a fissare le modalità relative al bando e la tabella per la valutazione dei titoli.

L'articolo 3 serve a statuire le condizioni di partecipazione al concorso e la provincia ove l'insegnante può presentare la domanda.

Per le ragioni sopra dette viene anche fissata una norma speciale sui limiti di età.

Gli articoli 4 e 5 regolano la durata del periodo di prova e l'applicazione agli insegnanti di materie speciali delle norme di stato giuridico, di trattamento economico, di carriera, di quiescenza e previdenza, previste per i maestri di ruolo normale.

L'articolo 6 autorizza il Ministero della pubblica istruzione a disporre i trasferimenti degli insegnanti di materie speciali, per lo stesso tipo di insegnamento da una ad altra provincia.

Con l'articolo 7 si indica la copertura della spesa, facendo riferimento al capitolo n. 1382, concernente: « stipendi, retribuzioni ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo delle scuole elementari », in quanto la spesa per il pagamento degli assegni agli insegnanti non di ruolo degli insegnamenti speciali, è compresa in detto capitolo.

Lo stato dei suddetti insegnanti è tale per cui siamo convinti di avere il consenso dei colleghi e quindi l'approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono costituiti nelle province e per gli insegnamenti indicati nell'annessa tabella A, ruoli speciali transitori.

ART. 2.

L'iscrizione del personale incaricato degli insegnamenti speciali di cui al secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, nei ruoli speciali transitori di cui al precedente articolo, è disposta in base alla graduatoria di merito, distinta per le singole specie di insegnamento, compilata a seguito di concorso per titoli indetto dai Provveditori agli Studi nelle rispettive province, tenendo conto delle riserve previste dalle norme vigenti.

I provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione con propria Ordinanza stabilirà le modalità relative al bando e all'espletamento dei concorsi e la tabella per la valutazione dei titoli.

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione non può essere minore di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

ART. 3.

Possono partecipare ai concorsi gli insegnanti muniti dei titoli di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1363 e che alla data del bando abbiano prestato servizio per la materia per la quale concorrono, con qualifica inferiore a « buono » nelle scuole elementari delle province di cui alla tabella A, per un periodo non inferiore ad 8 anni, di cui almeno quattro nell'ultimo quinquennio.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo, si prescinde dal limite massimo di età salvo che si sia superato alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di 65 anni compiuti.

La domanda deve essere presentata al Provveditore della provincia ove l'insegnante ha prestato servizio nell'ultimo triennio.

ART. 4.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio compiono un biennio di prova.

Qualora l'esito della prova sia favorevole, l'insegnante è confermato nel ruolo speciale transitorio; in caso di esito sfavorevole, l'insegnante è licenziato secondo le norme dell'articolo 131 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

ART. 5.

Per gli insegnanti di materie speciali di cui alla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico dei maestri di ruolo normale, con diritto al trattamento economico, di carriera, di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto per i maestri di ruolo.

Nel caso che il numero delle ore settimanali di lezione sia superiore alle 25, spetta agli insegnanti di materie speciali, il compenso previsto dall'articolo 4, comma quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare il trasferimento di insegnanti di materie speciali, da una ad altra provincia e per lo stesso tipo di insegnamento, nel limite della compensazione.

ART. 7.

Alla copertura della spesa si provvede con i normali stanziamenti di bilancio relativi agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (capitolo 1382 dello « Stato di previsione per l'anno finanziario 1965 »).

ALLEGATO A

Provincia	Comune	Numero posti	Numero ore di insegnamento per ogni posto	Titolo di studio (Eventualmente richiesto per l'ammissione)
<i>Insegnamento del canto.</i>				
Belluno	Belluno	1	25	Diploma di abilitazione all'insegnamento della musica e canto.
Bologna	Bologna	1	25	Diploma di musica corale e direzione dei cori.
Cremona	Cremona	3	25	Diploma di composizione.
Genova	Genova	36	25	Diploma di organo.
Imperia	Sanremo	1	25	Diploma di pianoforte.
Lucca	Lucca	1	25	Diploma di violino.
Milano	Milano	36	25	Diploma di viola.
Napoli	Napoli	7	25	Diploma di violoncello.
Parma	Parma	1	25	Diploma di arpa.
Piacenza	Piacenza	2	25	Diploma di canto (ramo didattico)
Roma	Roma	87	25	Diploma di strumentazione per banda.
Torino	Torino	1	25	Diploma di musica e canto rilasciato da un Conservatorio musicale.
Udine	Udine	1	25	Diploma di direzione di orchestra.
Venezia	Venezia	13	25	Diploma di composizione polifonica vocale.
<i>Insegnamento della musica.</i>				
Ravenna	Ravenna	2	25	Vedi norme e titoli previsti per l'insegnamento del canto.
<i>Insegnamento dell'educazione fisica.</i>				
Alessandria	Alessandria	1	25	Attestato della Scuola superiore di educazione fisica di Bologna.
Cremona	Cremona	3	25	Certificato di specializzazione nell'insegnamento dell'educazione fisica.
Milano	Milano	2	25	Frequenza di corsi di educazione fisica.
Piacenza	Piacenza	1	25	
Ravenna	Ravenna	1	25	Diploma di abilitazione magistrale
Udine	Udine	2	25	
<i>Insegnamento del disegno.</i>				
Cremona	Cremona	3	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.

Segue ALLEGATO A

Provincia	Comune	Numero posti	Numero ore di insegnamento per ogni posto	Titolo di studio (Eventualmente richiesto per l'ammissione)
Milano	Milano	2	25	
Parma	Parma	1	25	
Piacenza	Piacenza	3	25	
Ravenna	Ravenna	1	25	
Torino	Torino	1	25	
				<i>Insegnamento della legatoria e cartonaggio.</i>
Milano	Milano	3	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
Torino	Torino	1	25	
				<i>Insegnamento della falegnameria.</i>
Milano	Milano	3	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
Torino	Torino	1	25	
				<i>Insegnamento di lavori femminili.</i>
Brescia	Brescia	7	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
Milano	Milano	4	25	
Piacenza	Piacenza	4	25	
Ravenna	Ravenna	4	25	
Torino	Torino	1	25	
Udine	Udine	1	25	
				<i>Insegnamento di lavori artistici.</i>
Milano	Milano	2	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
				<i>Insegnamento di agraria.</i>
Milano	Milano	6	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
				<i>Insegnamento di intreccio e vimini.</i>
Torino	Torino	1	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
				<i>Insegnamento lavoro manuale professionale.</i>
Torino	Torino	1	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.